

## Il regime “supersemplificato”

*Alessandro Versari – dottore commercialista, revisore legale e pubblicitista in Rimini*

Il decreto legge n. 98/11 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, un regime contabile agevolato – definito “supersemplificato” dalla stampa specializzata, – rivolto ai contribuenti che non possono applicare il regime dei minimi, di cui si è diffusamente trattato in precedenti contributi.

Possono aderire al regime “supersemplificato” i professionisti (e gli imprenditori individuali) che non possiedono tutte le caratteristiche richieste per poter applicare il regime dei minimi, cioè coloro i quali, benché:

- a) nell’anno solare precedente:
  - a. abbiano conseguito ricavi o compensi in misura non superiore ad euro 30.000;
  - b. non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
  - c. non abbiano effettuato cessioni all’esportazione;
- b) nel triennio solare precedente non abbiano acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro;
- c) siano soggetti residenti in Italia;
- d) non si avvalgano di regimi speciali a fini IVA;
- e) non partecipino a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che aderisco al regime della “piccola trasparenza” di cui all’articolo 116 del D.P.R. 917/86;
- f) non effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato o di terreni edificabili;

non hanno tuttavia gli ulteriori requisiti di cui ai commi 1 e 2, art. 27 del D.L. 9/11 dunque:

- hanno esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della professione, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, oppure
- la professione esercitata costituisce altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ovvero
- hanno iniziato l’attività prima del 2008.

Sono altresì ammessi al “supersemplificato” i contribuenti che scelgono di non applicare il regime dei minimi nonché quelli che vi fuoriescono per il superamento dei 35 anni di età o allo scadere del quinquennio di applicazione.

I contribuenti “supersemplificati” non hanno agevolazioni in termini di minori aliquote Irpef, così come accade per i minimi, che sono soggetti ad un’imposta sostitutiva pari solamente al 5% del reddito di lavoro autonomo. Le facilitazioni consistono, così come stabilito dal provv. 22 dicembre 2011 n. 185825, in agevolazioni di tipo meramente contabile e in una riduzione degli adempimenti e delle scadenze di pagamento. Detti contribuenti sono infatti esonerati dagli obblighi di:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16 del DPR 600/73;
- liquidazione e versamento periodico dell’Iva;
- versamento dell’acconto annuale dell’Iva;
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Essi rimangono invece tenuti:

- alla conservazione dei documenti contabili ricevuti ed emessi;
- alla fatturazione ed alla certificazione dei corrispettivi;
- alla comunicazione annuale dei dati Iva (qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84);
- alla presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;

- al versamento annuale dell'Iva (sono invece esonerati dal versamento trimestrale dell'imposta);
- al versamento dell'acconto e del saldo dell'Irpef;
- al versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all'Irpef;
- agli adempimenti dei sostituti d'imposta (*in primis* effettuazione, versamento e certificazione delle ritenute);
- alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva prevista all'art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. "spesometro");
- alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd black list);
- all'applicazione degli studi di settore.

Il reddito di lavoro autonomo si determina ai sensi dell'art. 54 del Tuir, dunque si applica il criterio di cassa, così come per i professionisti che ricadono nel regime contabile "ordinario".

Per coloro che hanno i requisiti per essere considerati "supersemplificati", il regime costituisce quello naturale. Ciò significa che, in assenza di specifiche opzioni per il regime contabile ordinario dei professionisti, esso costituisce il regime di riferimento. Il contribuente dovrà invece attivarsi, con apposita comunicazione, solo se, pur avendone i requisiti, non intende applicare le agevolazioni riservate ai "supersemplificati". L'opzione di non avvalersi del regime va comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Si ricorda comunque che l'opzione con cui si sceglie di non applicare il regime "supersemplificato" dura un triennio e che solo alla fine dello stesso si potrà transitare nuovamente nel regime in oggetto. La scelta deve quindi essere ben ponderata.

Il regime "supersemplificato" cessa di avere efficacia non solo, come illustrato, a seguito di specifica opzione in tal senso ma anche dall'anno successivo in cui viene meno una delle condizioni di accesso o si verifica una causa di esclusione. In tutte queste ipotesi, la via del ritorno non risulta però definitivamente preclusa: i soggetti che vi fuoriescono potranno nuovamente applicare il regime in esame dal periodo di imposta successivo al quale riacquistano i requisiti di accesso.

[alessandro@studioversari.it](mailto:alessandro@studioversari.it)

[www.studioversari.it](http://www.studioversari.it)